

Circolare 1/2006

Bari, 7 Aprile 2006

Alle Spett.li Imprese Edili della Provincia di Bari

Ai Sigg. Consulenti Discipline Sociali Prov.Bari

Alle Spett.li Agenzie per il Lavoro

Oggetto: A. Abolizione trasmissione modulo cartaceo **MOD. 03 – DENUNCIA DEI LAVORATORI OCCUPATI**;
B. Denuncia di non ricorrenza dell'obbligo di presentazione della denuncia dei lavoratori occupati.

A. Abolizione trasmissione modulo cartaceo MOD. 03 – DENUNCIA DEI LAVORATORI OCCUPATI

L'entrata in vigore del D.U.R.C. su tutto il territorio nazionale a far data dal 1° gennaio 2006, ha reso possibile adottare, oggi, la semplificazione degli adempimenti delle imprese nei confronti della scrivente Cassa, relativamente all'abolizione dell'obbligo di trasmissione del modulo cartaceo MOD. 03 – DENUNCIA DEI LAVORATORI OCCUPATI firmato dal rappresentante legale dell'impresa, utile per la validazione delle denunce trasmesse telematicamente, abolizione, peraltro, più volte auspicata dagli Organi Direttivi dei Consulenti del lavoro.

Pertanto, a far data dal 7 Aprile 2006, le denunce dei lavoratori occupati e di non ricorrenza dell'obbligo di trasmissione, assumeranno lo stato di "validata" all'atto della chiusura da parte dell'utenza e non dovrà più provvedersi alla trasmissione dei moduli cartacei **MOD. 03 – DENUNCIA DEI LAVORATORI OCCUPATI** e **MOD. 10 – DICHIARAZIONE DI NON RICORRENZA OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DENUNCIA**.

Le denunce in attesa di verifica da parte dell'istituto di previdenza complementare "Prevedi", assumeranno lo stato di "Validata" successivamente alla verifica del Prevedi.

Le denunce corredate dai moduli aggiuntivi: **MOD. 01 – DOMANDA DI ISCRIZIONE IMPRESA**, **MOD. 01 bis – DATI ANAGRAFICI IMPRESA**, **MOD. 02 – DATI ANAGRAFICI LAVORATORE**, **MOD. 06 – DICHIARAZIONE DI CODIFICAZIONE NUOVO CANTIERE**, **MOD. ALLEGATO "A" – DICHIARAZIONE ORE INTEGRATIVE C/RIMBORSO TRATTAMENTI DI MALATTIA-INFORTUNIO**, nonché le denunce riportanti festività non dovute, continueranno ad assumere, all'atto della chiusura da parte dell'utente, lo stato di "compilata" e saranno validate a cura della scrivente Cassa Edile, previa verifica della documentazione aggiuntiva prima detta, entro le 48 ore lavorative successive alla chiusura.

Resta in capo all'utenza l'obbligo di trasmettere la documentazione medico sanitaria di rito, utile per il rimborso dei trattamenti di malattia/infortunio anticipati, nonché l'obbligo di documentare le festività non dovute.

B. Denuncia di non ricorrenza dell'obbligo di presentazione della denuncia dei lavoratori occupati

A decorrere dal 14/10/2005, giusta le disposizioni di cui al punto 6 della deliberazione n. 4 del Comitato per la Bilateralità, è fatto obbligo alle imprese, pena la dichiarazione di irregolarità presso la B.N.I. (Banca Dati Nazionale Imprese Irregolari) a causa dell'assenza della denuncia dei lavoratori occupati, di comunicare la sospensione dell'attività, con la denuncia relativa al mese di inizio della stessa (denuncia tipo "R" del primo mese in cui si è registrata la completa assenza di attività), nonché ogni ulteriore causa interruttiva degli obblighi di presentazione della denuncia dei lavoratori occupati (attività senza dipendenti, attività in altra provincia, assolvimento degli obblighi presso altra Cassa settoriale ecc.).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Dr. S. Martinelli)